

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 23 APRILE 2014

n. 54 *suppl.*



**Leggi e Regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 19

**“Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS)”.**

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 20

**“Anticipazione di liquidità di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”.**

Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 21

**“Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo”.**

Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014, n. 8

**“Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale”.**

Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014, n. 9

**Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.>**

Pag. 13

## PARTE PRIMA

---

*Leggi e regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 19

**“Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Integrazioni all’articolo 29 della  
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (*Disposizioni per*

*la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia*), è inserito il seguente:

“1 bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche ai canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, per i terreni inclusi nei siti della rete “Natura 2000” (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, recepita e attuata con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e modificata con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 45/2012 dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1 bis.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 18 aprile 2014*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 20

**“Anticipazione di liquidità di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Pagamento dei debiti  
del Servizio sanitario nazionale*

1. Al fine di provvedere alla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 - riparto anno 2014 - sono istituiti nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 (esercizio 2014), nell’ambito della gestione sanitaria, il capitolo di spesa n. 772030, UPB 05.08.01, denominato: “Trasferimento, a fini di capitalizzazione, agli enti del Servizio sanitario regionale della anticipazione ex articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013 - riparto 2014” e il capitolo di entrata n. 5141800, UPB 05.02.02, denominato: “Entrata da anticipazione di liquidità di cui comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 35/2013, ai fini di capitalizzazione degli enti del SSR - riparto 2014”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 318 milioni 171 mila.

2. Il rimborso annuale dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 1 è fissato in un periodo pari a trent’anni, a rate costanti, con pagamento della prima rata al 30 giugno 2015. Al rimborso annuale, per sorte capitale e interessi, quantificato in euro 16 milioni 400 mila per ciascun esercizio finanziario dall’anno 2015 all’anno 2044, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale autonomo, gestione ordinaria, nell’ambito della UPB 06.02.03, dei seguenti capitoli di spesa:

- a) Capitolo 1122076, denominato: “Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013 - riparto 2014 (l.r. n. 20/2014)” con uno stanziamento di euro 6 milioni 800 mila per l’esercizio 2015 e di euro 6 milioni 950 mila per l’esercizio 2016;
- b) Capitolo 1122077, denominato “Rimborso quota interessi anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013 - riparto 2014 (l.r. n. 20/2014)” con uno stanziamento di euro 9 milioni 600 mila per l’esercizio 2015 e di euro 9 milioni 450 mila per l’esercizio finanziario 2016.

Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale approvato con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46 (*Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia*), si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. In attuazione della lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 64/2013, alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a complessivi euro 16 milioni 400 mila annui, si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio autonomo pluriennale 2014-2016 di parte corrente relativi alle sottototate UPB di spesa:

- a) UPB 04.01.01 per un importo di euro 2 milioni 900 mila;
- b) UPB 04.04.01 per un importo di euro 5 milioni;
- c) UPB 05.02.01 per un importo di euro 8 milioni 500 mila.

Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale approvato con l.r. 46/2012 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

4. Nel caso in cui la rata costante del piano di

ammortamento di cui al comma 2 risulti differente rispetto all'importo stanziato nei capitoli di bilancio per il pagamento della stessa, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare la rimodulazione degli importi iscritti nei precedenti commi.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 18 aprile 2014*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 21

**“Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Istituzione della giornata d  
el lavoro pugliese nel mondo*

1. E' istituita la Giornata del lavoro pugliese nel mondo a ricordo dell'emigrazione regionale.
2. La celebrazione della Giornata del lavoro pugliese nel mondo ha luogo il 9 agosto di ogni anno.

3. In occasione della Giornata del lavoro pugliese nel mondo la Regione promuove l'organizzazione di iniziative socio-culturali e folcloristiche per ricordare il fenomeno dell'emigrazione pugliese e mantenere saldi i rapporti delle comunità di origine pugliese esistenti fuori dai confini regionali con la terra e le tradizioni d'origine.

4. Le iniziative di cui al comma 3 sono inserite tra gli interventi previsti dal Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (*Interventi a favore dei pugliesi nel mondo*), e realizzate secondo le modalità in esso previste.

Art. 2

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
2. L'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 rientra nelle previsioni di spesa del bilancio regionale per la realizzazione degli interventi a favore dei pugliesi nel mondo, ex l.r. 23/2000.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 18 aprile 2014*

**VENDOLA**

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014, n. 8

**“Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 590 del 8/04/2014 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**  
*Finalità e ambito  
di applicazione*

Il presente regolamento porta il codice deontologico e di comportamento del personale della Polizia locale delle amministrazioni operanti nella Regione Puglia.

**Art. 2**  
*Disposizioni generali  
di comportamento*

1. Il personale di Polizia locale conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente l'Ente con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

2. Nell'espletamento dei propri compiti, ogni appartenente al Corpo di Polizia locale rispetta la legge, i regolamenti e le disposizioni dell'Ente e cura esclusivamente l'interesse pubblico.

3. E' fatto obbligo al personale di Polizia locale di:

- agire con imparzialità, diligenza, lealtà, buona condotta e senso di responsabilità, evitando di operare direttamente nei casi di conflitto di interessi;
- mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti dei cittadini e astenersi da comportamenti e contegni che possano arrecare danno all'ente e al servizio;
- non utilizzare a fini personali le informazioni di cui dispone per ragione di ufficio;
- promuovere interventi preventivi sui fenomeni di disagio, malessere e degrado al fine di garantire la vivibilità delle città in coerenza con i livelli di sicurezza dalla civile convivenza;
- corrispondere alle urgenze dei cittadini offrendo assistenza con disponibilità a quanti facciano richiesta di informazioni, indicazioni e altre notizie;
- salutare sempre la persona che lo interpella o a cui si rivolge e, in caso di necessità, utilizzare la lingua straniera conosciuta o richiedere l'ausilio di un interprete;
- fornire il proprio nome quando richiesto, salvo casi eccezionali, in cui potrà fornire il numero di matricola;
- qualificarsi subito esibendo la tessera di servizio quando si opera in abito civile;
- osservare il divieto di fumare durante i servizi esterni in spazi pubblici, nonché nei luoghi di lavoro, ivi compresi i veicoli di servizio;
- mettere in atto tutte le azioni che possano essere utili a misure di protezione, di dissuasione, di controllo e gestione delle situazioni di emergenza;
- astenersi dal porre in essere ogni comportamento che contrasti con i compiti e le finalità del Corpo di Polizia locale.

Art. 3  
*Imparzialità*

1. Il personale di Polizia locale, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende.

2. Il personale di Polizia locale nell'esercizio dei suoi compiti respinge ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. In tal caso, l'operatore riferisce per iscritto al suo Comandante e al Sindaco o al Presidente dell'Ente di appartenenza.

Art. 4  
*Cura della persona  
e obbligo di indossare l'uniforme*

1. E' fatto obbligo al personale di Polizia locale di indossare l'uniforme con cura e decoro e avere cura della persona.

2. E' consentito ai singoli appartenenti fregiare le uniformi con le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano e i distintivi di specialità inerenti il servizio prestato nel Corpo.

3. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante. È tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile l'uso di orecchini. Il personale pone particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 5  
*Veicoli ed apparecchiature in dotazione*

1. Il personale che ha in consegna strumenti e

apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto a usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente al comando ogni malfunzionamento.

2. Il personale che ha in consegna, in qualità di conducente, un veicolo di servizio deve condurlo con perizia e accortezza, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, salvo casi di necessità connessi all'espletamento del servizio, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

3. Il conducente del veicolo, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattugliawe assume le responsabilità del buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

4. Le incombenze suddette spettano al superiore in grado, quando presente, o all'Agente istruttore.

5. L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Art. 6  
*Tessera e distintivi di servizio*

1. Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco avente le caratteristiche previste dal regolamento regionale.

2. La tessera è esibita a ogni richiesta di conferma di qualifica e nei casi in cui il servizio è prestato in abiti civili prima di qualificarsi.

3. La tessera di riconoscimento è:  
- conservata con cura;  
- innovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo;  
- portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;

- restituita all'atto della cessazione dal servizio.

4. Al personale della Polizia locale è assegnata una placca di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale.

5. L'uso di tali dotazioni da parte del personale della Polizia locale è limitato ai servizi d'istituto, agli orari di servizio e al territorio di propria competenza; ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

#### Art. 7

##### *Rapporti interni al Corpo*

1. I rapporti funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati a rispetto e cortesia reciproci, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento reciproci nei confronti dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

#### Art. 8

##### *Celebrazioni*

1. Salvo diversa disposizione del Comandante, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali da comunicare preventivamente.

#### Art. 9

##### *Saluto*

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori in grado, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

2. Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, così come è forma di cortesia il saluto verso il personale appartenente alla Polizia

locale di altra Amministrazione, nonché alle Forze di Polizia statali.

3. Il personale è dispensato dal saluto quando:

- sta effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
- è a bordo di motocicli o autoveicoli in marcia;
- è inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, o a quello regionale o alla bandiera nazionale.

4. Il saluto è dovuto ai simboli e alle autorità seguenti:

- alla Bandiera Nazionale;
- al Gonfalone della Città ed a quelli dei Comuni decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare e Civile;
- al Capo dello Stato ed ai capi di Stato esteri;
- ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
- al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
- al Sindaco ed Assessori;
- alle Autorità civili, giudiziarie, militari, statali, regionali, provinciali e comunali nonché alle Autorità religiose.

#### Art. 10

##### *Forme di saluto*

1. Saluto da fermo a capo coperto

Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

2. Saluto da fermo a capo scoperto

Il saluto si esegue senza particolari formalità e analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.

Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme, anche se in uniforme. Nel caso in cui vi siano più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano nella qualifica.

## Art. 11

*Rapporti esterni*

1. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, mantiene in ogni momento il necessario riserbo sull'attività d'istituto ed evita dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo.
3. Gli appartenenti al Corpo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
4. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
5. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

## Art. 12

*Regali e altre utilità*

1. E' fatto divieto al personale di Polizia locale di chiedere per sé o per altri, o di accettare, anche in occasione di festività, regali o altre utilità.
2. E' fatto divieto al personale di Polizia locale di chiedere, per sé o per altri, o accettare, regali o altre utilità da un subordinato o sovraordinato in grado, e da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi.

## Art. 13

*Comportamento in servizio*

1. Il personale di Polizia locale, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il personale di Polizia locale limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il personale di Polizia locale non utilizza a fini privati, materiali o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio; salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta persone estranee all'amministrazione, ad eccezione di soggetti tratti in arresto o denunciati.
4. Il personale di Polizia locale non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

## Art. 14

*Comportamento nella vita sociale*

1. Il personale di Polizia locale non sfrutta la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione.

## Art. 15

*Obbligo di comunicazione*

1. Ciascun appartenente al Corpo o Servizio di Polizia locale è tenuto a comunicare, formalmente, al Sindaco o al Presidente dell'Ente di appartenenza e al proprio Comandante, la richiesta di rinvio a giudizio o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico.

## Art. 16

*Partecipazione ad associazioni  
e altre organizzazioni*

1. Il personale di Polizia locale comunica al proprio Comandante o, nel caso trattasi del Comandante al Sindaco o al Presidente dell'Ente di appartenenza, l'adesione ad associazioni dichiarando la non sussistenza di conflitti di interesse tra gli scopi sociali e l'attività istituzionale.
2. Il personale di Polizia locale non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi o utilità.

## Art. 17

*Violazione del Codice deontologico*

1. La violazione delle norme del presente codice deontologico e di comportamento da parte del per-

sonale di Polizia locale, determina l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le modalità ed i criteri indicati nel Codice di disciplina dell'Ente di appartenenza.

## Art. 18

*Clausola di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 aprile 2014*

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014, n. 9

**Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semi-residenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.>**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**Visto** l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 17/04/2014 di adozione del Regolamento;

#### EMANA

Il seguente Regolamento:

#### Art. 1

*Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza*

1. La struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in fase sub-acuta in preadolescenza e adolescenza accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunica-

zione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi, complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo e per periodi definiti limitati nel tempo.

Sono previste strutture differenziate e specifiche per:

- a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;
- b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva.

La struttura utilizza la residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini educativo-terapeutico-riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea discontinuità del rapporto con il contesto di vita e nelle quali la permanenza in famiglia o l'inserimento in altre tipologie di comunità non è momentaneamente possibile.

La struttura accoglie fino a 10 minori per i quali è necessaria la suddivisione nelle fasce di età 11/13 anni e 14/18 anni, residenti in via prioritaria nel territorio della regione Puglia e inseriti dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile.

E' parte integrante dei servizi di NPIA, con i quali lavora in stretto raccordo e concorda le modalità di collaborazione:

- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
- con il Servizio per le Tossicodipendenze
- con il Sistema Giudiziario
- con il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la Medicina di base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze

L'obiettivo della residenzialità è quello di avviare, di concerto con i Servizi NPIA territoriali competenti e con i servizi sociali, percorsi terapeutici volti al recupero ed al potenziamento dell'autonomia personale e sociale dell'individuo ed alla riduzione dei comportamenti disfunzionali, garantendo un contesto relazionale e sociale stabile ed affettivamente significativo, nonché una specifica presa in carico terapeutica della patologia psichiatrica da cui l'individuo è affetto.

L'intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare (educativo, sociale, riabilitativo, psicoterapeutico, farmacologico), ad opera di spe-

cifiche figure professionali (neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, collaboratori professionali sanitari) coinvolte nella predisposizione e messa in atto di programmi terapeutici individualizzati, oltre a garantire costantemente agli utenti disponibilità di ascolto e supporto sociale.

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico-manuale, di eventuale pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all'acquisizione di nuove competenze.

Va, inoltre, garantita, quando possibile, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione professionale esterni alla struttura.

La funzione della struttura è quella di rappresentare un "luogo di riferimento" in termini affettivi e relazionali, in cui il minore possa sperimentare più adeguate modalità di interazione con i pari e con le figure adulte, al fine di raggiungere un equilibrio emotivo-relazionale che faciliti il re-inserimento nell'ambiente sociale di provenienza, obiettivo finale ma primario del progetto terapeutico.

Infatti, la residenzialità è, per definizione, orientata al proprio superamento.

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni, con suddivisione per fasce d'età: 11-13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo. In casi particolari, è possibile la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

a) La struttura che accoglie minori con difficoltà di natura psicopatologica, di socializzazione e di comportamento prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.

b) La struttura che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;

- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.

Situazioni nelle quali è previsto l'inserimento nella struttura:

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di residenzialità terapeutica;
- Provvedimenti di allontanamento disposti dal Tribunale per i Minorenni a causa dell'inadeguatezza dell'ambiente familiare.

Organi inviati: i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali

Casi particolari

- E' possibile l'inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.

3. DURATA: L'inserimento deve prevedere una durata limitata, che non vada oltre l'anno, prorogabile una volta per situazioni particolarmente complesse e adeguatamente motivate.

4. CAPACITA' RICETTIVA: 10 posti

5. UBICAZIONE:

- contesto residenziale
- collocata in modo da favorire i rapporti con le istituzioni formative
- buoni trasporti
- possibilità di buone connessioni con il tessuto sociale
- non in contesti stigmatizzanti
- in struttura a sé stante e con spazi esterni (giardino, ecc.)

6. REQUISITI STRUTTURALI:

- stanze a 1-2 letti, con almeno mq. 9 per una persona e mq. 16 per due persone;
- ogni minore deve avere uno spazio che può considerare come suo: almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti personali, una scrivania ed una sedia;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
- l'arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, deve offrire

condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite di elementi decorativi, la biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in quantità adeguata;

- i bagni devono essere in numero minimo di n.1 ogni due stanze, forniti di lavabo, vaso, bidet, doccia, con almeno n.1 servizio dotato di vasca da bagno e n.1 servizio attrezzato per i disabili;
- bagno e camera da letto dedicati al personale di servizio;
- la cucina deve avere una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;
- spazi dedicati per il personale, per i colloqui e le riunioni;
- spazi per laboratori e attività (che possono in parte essere condivisi con la Struttura Semiresidenziale);
- temperatura confortevole (riscaldamento, eventuale climatizzazione);
- automezzi propri o condivisi con la Struttura Semiresidenziale adeguati al numero dei pazienti;
- rapido servizio di sostituzione degli arredi difettosi o rovinati.

7. SICUREZZA: La struttura non deve affacciarsi immediatamente sulla strada;

- deve essere collocata al pianterreno e/o al primo piano;
- le porte dei bagni devono poter essere con chiave, ma eventualmente apribili dall'esterno (solo con intervento dell'operatore);
- l'arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali momenti di crisi dei pazienti;
- porte e serramenti devono essere robusti (le porte devono poter essere eventualmente chiuse a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità);

- finestre con meccanismi di sicurezza per la chiusura;
  - i coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili ed i detersivi devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori quando necessario;
  - i farmaci devono essere mantenuti in un armadio chiuso a chiave;
  - non devono esserci appigli per attaccare funi o lenzuola, o quelli esistenti devono piegarsi sotto il peso del corpo;
  - è opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura. Il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
  - i vetri devono essere antisfondamento;
- Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:
- protezione antisismica
  - protezione antincendio
  - protezione acustica
  - sicurezza elettrica e continuità elettrica
  - sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss. mm. ed ii.)
  - igiene dei luoghi di lavoro
  - eliminazione delle barriere architettoniche
  - smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali)
  - sicurezza degli impianti.

8. ORGANIZZAZIONE: La struttura è funzionalmente connessa con i Servizi territoriali di NPIA e, possibilmente, con le Strutture Semiresidenziali Terapeutiche per Minori.

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:

- rapporti con servizi inviati
- accoglienza
- rapporti con la famiglia
- dimissione
- interruzioni della permanenza
- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
- modalità di gestione di situazioni di emergenza, con reperibilità del medico NPIA della struttura

- modalità di valutazione dell'andamento e degli esiti, con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento

Devono essere previsti:

- un incontro semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo;
- un Regolamento interno della Struttura, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra;
- per ciascun utente, un progetto terapeutico stilato dall'equipe allargata, che indichi le modalità di inserimento, gli obiettivi, la durata dell'intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, con i Servizi Sociali del Comune di residenza e con il Servizio NPIA territoriale;
- la conoscenza e la condivisione da parte dei genitori o tutori delle modalità di funzionamento della Struttura (Regolamento Interno) e del Progetto terapeutico, mediante sottoscrizione di un "consenso informato".

#### 9. PERSONALE:

- équipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva;
- neuropsichiatra infantile: 20 ore settimanali con reperibilità per l'urgenza;
- psicologo clinico formato in età evolutiva: 20 ore settimanali;
- n. 1 responsabile di struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);
- n. 2 educatori professionali e n.2 tecnici della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno organizzati su turni diurni, funzionali alla realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi;
- n. 1 infermiere per turno;
- n. 1 operatore socio-sanitario per turno;
- n. 2 ausiliari sociosanitari addetti alle pulizie

- massima stabilità del personale e basso turn-over;
- esperti per la organizzazione e conduzione dei laboratori;
- possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;
- possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purchè adeguatamente e preventivamente formati.

#### Art. 2

##### *Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza*

1. La struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, con range di apertura tra le ore 8.00 e le ore 20.00, garantisce almeno 8 ore consecutive di attività per 6 giorni settimanali.

La struttura assicura 20 posti, eventualmente articolati su 2 sedi da 10 a seconda della situazione orografica del territorio.

Accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo diurno e per periodi definiti nel tempo

Devono essere previste strutture differenziate e specifiche per

- c) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;
- d) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi complessi e coordinati che consentano di:
  - acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali
  - acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale
  - prevenire la cronicizzazione dei disturbi
  - contenere il rischio dei ricoveri impropri

- garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del minore /pre-adolescente e adolescente

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico manuale, eventualmente di pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all'acquisizione di nuove competenze. Andrà, inoltre, garantita, là dove il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato lo prevede, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione personale professionale esterni alla struttura.

La struttura semiresidenziale è parte integrante dei Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e l'Adolescenza.

Può condividere parte degli spazi con la struttura residenziale, se attivata in quel territorio.

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni (con suddivisione per fasce d'età: 11-13 e 14-18 anni) e per tipologia di disturbo. In casi particolari è possibile l'inserimento di bambini di età inferiore a 11 anni o la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

- a) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con difficoltà di natura psipatologica di socializzazione e di comportamento, prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
  - Disturbi della condotta
  - Psicosi
  - Gravi disturbi di personalità
  - Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.-
- b) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
  - Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
  - Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.

Situazioni nelle quali è previsto l'inserimento in struttura semiresidenziale:

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di semiresidenzialità terapeutica

- Provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni

Organi inviati: Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali.

Casi particolari:

- E' possibile l'inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.

### 3. DURATA

L'inserimento è correlato al progetto terapeutico, con verifiche semestrali.

### 4. CAPACITA' RICETTIVA

Organizzazione in moduli con un massimo di 5 utenti ciascuno (capacità ricettiva massima di 20 utenti), differenziati per fasce di età e tipologia del disturbo.

### 5. UBICAZIONE:

La struttura deve essere collocata in contesto abitato o ben collegata al tessuto urbano, allocata in contesti non stigmatizzanti, e deve permettere di svolgere attività anche presso i luoghi d'incontro del territorio (oratorio, centri di aggregazione, etc).

### 6. REQUISITI STRUTTURALI:

Cucina con una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;

Soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;

Stanza per il medico;

Stanza per i colloqui psicologici e sociali;

Infermeria;

Stanza per il time out;

Sala riunioni- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;

Spazi per laboratori e attività (che possono del tutto o in parte essere condivisi con struttura residenziale);

Servizi igienici: separati per sesso, adeguati per i disabili e differenziati per operatori e utenti; i servizi igienici per gli utenti devono essere dotati anche di doccia;

Temperatura confortevole, sia d'inverno sia d'estate (riscaldamento, climatizzazione);

Automezzi propri o condivisi con la struttura residenziale;

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### 7. SICUREZZA:

La struttura non deve dare immediatamente sulla strada, soprattutto se di grande traffico;

- Non deve essere collocata a piani alti (pianterreno, primo piano);
- Le porte dei bagni devono poter essere chiuse con chiave, ma apribili dall'esterno (solo con intervento dell'operatore);
- L'arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali attacchi distruttivi dei pazienti;
- Porte e serramenti devono essere robusti, che possano essere eventualmente chiusi a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità;
- Finestre con meccanismi di chiusura di sicurezza;
- I coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili, o detersivi, devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori;
- E' opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura; il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
- I vetri debbono essere antisfondamento;

Deve inoltre essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:

- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss.mm. e ii.)
- igiene dei luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali se vi è uso di farmaci)
- sicurezza degli impianti.

#### 8. ORGANIZZAZIONE:

Organi inviati: i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali

- cooperazione con tutte le risorse pubbliche e private e con le associazioni
- coordinamento con gli altri servizi per adolescenti dell'area socio-assistenziale e sanitaria

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:

- rapporti con servizi inviati
- accoglienza
- rapporti con la famiglia
- dimissione
- interruzioni
- emergenze
- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
- modalità di gestione di situazioni di emergenza
- modalità di valutazione dell'andamento e degli esiti con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento
- reperibilità del medico NPIA della struttura nelle ore di apertura della stessa
- deve essere previsto un momento semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo
- adozione di un Regolamento Interno del Centro, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra
- nel progetto terapeutico, stilato dall'equipe allargata, andranno definite le modalità di inserimento, gli obiettivi, i tempi, la durata dell'intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, comune di residenza, NPIA territoriale
- gli utenti (genitori o tutori e ospiti se maggiorenni) devono conoscere le modalità di funzionamento del centro (Regolamento Interno), condividere gli obiettivi del progetto terapeutico e sottoscrivere un "consenso informato"

devono esistere i seguenti protocolli d'intesa:

- con i Servizi di NPIA territoriali (servizi del territorio all'interno del quale è col-

- locata la struttura semiresidenziale, servizi territoriali di NPIA invianti)
- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
  - con il SERT
  - con il Sistema Giudiziario
  - con il Sistema Scolastico
  - con le Organizzazioni del Terzo settore
  - con la Medicina di Base di riferimento e/o di competenza
  - con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze
  - orari di apertura della struttura estremamente flessibili a secondo delle necessità. Le 40 ore settimanali devono essere intese come un range orario nel quale la struttura semiresidenziale deve poter collocare la propria attività, e non come un orario rigido e continuativo, che sarebbe disfunzionale alle esigenze del servizio e dei ragazzi.

#### 9. PERSONALE:

Equipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva in rete con le Unità Operative territoriali di NPIA;

massima stabilità del personale e basso turn over;

Neuropsichiatra Infantile: 6 ore settimanali;

Psicologo: 6 ore settimanali;

n.1 Responsabile della struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);

n.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica o Educatori professionali, a copertura di tutte le ore di attività;

Infermieri: n.1 presente per tutte le ore di attività;

Operatori socio-sanitari: n.1 presente per tutte le ore di attività;

n. 1 Ausiliario sociosanitario addetto alle pulizie;

Personale dedicato al servizio trasporto ed al servizio mensa, qualora detti servizi non siano affidati all'esterno;

Esperti per le attività di laboratorio;

Nel caso di struttura articolata su due sedi da 10 posti, il personale di cui sopra deve essere equamente distribuito al 50% tra le due articolazioni;

Possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;

Possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purché adeguatamente e preventivamente formati. Entrambi non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;

Piano della formazione degli operatori, sia all'avvio della struttura, sia permanente.

#### Art. 3

##### *Determinazione del fabbisogno*

1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l'art. 1, sub A, dopo la lett.e), è così integrato:

- e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza

Il fabbisogno viene determinato come segue:

##### **ASL Bari**

n. 3 strutture residenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area sud;

n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area ovest, una nell'area sud;

##### **ASL BT**

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Andria

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletta ed una a Canosa

##### **ASL Brindisi**

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Brindisi

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

##### **ASL Foggia**

n. 2 strutture residenziali allocate una nella città di Foggia, una nell'area sud a servizio delle ASL Foggia e BT

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Foggia, una nell'area nord ed una nell'area sud

**ASL Lecce**

n. 3 strutture residenziali allocate una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

**ASL Taranto**

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Taranto

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Taranto e l'altra nell'area ovest della ASL

**Art. 4***Verifiche e sanzioni*

1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, tecnologici e organizzativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.

2. Le cause di decadenza dell'autorizzazione, oltre quelle di cui al presente Regolamento, sono quelle previste dall'art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.

3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in materia dall'art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.

**Art. 5***Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 8/2004 e ss. mm. e ii. e al Regolamento Regionale n.3/2005 e ss. mm. e ii., e alla normativa nazionale vigente in materia.



**Art. 6***Norma abrogativa*

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento n. 9/2010 <Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori">.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 22 aprile 2014*

**VENDOLA**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza